



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

41/2014

Marzo/11/2014 (*)

Napoli 21 Marzo 2014

È stato pubblicato sulla G.U. del 24 febbraio 2014 il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2014, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha eliminato San Marino dall'elenco degli Stati a fiscalità privilegiata contenuto nel D.M. 4 maggio 1999.

Il suddetto provvedimento del MEF avrà un significativo impatto sugli adempimenti tributari che devono eseguire gli operatori nazionali che pongono in essere scambi con la piccola Repubblica.

Con **Comunicato Stampa n° 39 del 12 febbraio 2014** il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che **la Repubblica di San Marino non farà più parte della c.d. lista dei paesi a fiscalità privilegiata** (c.d. "black list").

La suddetta novella normativa **è entrata in vigore dal 24 febbraio u.s.**, a seguito pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 45 del D.M. del 12 febbraio 2014, che ha disposto ufficialmente l'esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi *black list*.

Nella suindicata decisione, ha rivestito un **ruolo determinante** l'entrata in vigore, **il 3 ottobre 2013**, della **Convenzione** tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino **per evitare le doppie imposizioni** in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, nonché l'effettuazione, da parte di San Marino, di una serie di interventi, a livello legislativo e regolamentare, che hanno portato all'adeguamento

sostanziale dell'ordinamento sanmarinese agli standards universalmente accettati in materia di trasparenza, cooperazione amministrativa fiscale e scambio di informazioni.

Non meno rilevante, ai fini della decisione del Governo Italiano, si è rivelata anche l'approvazione, da parte della Repubblica di San Marino, della **riforma fiscale** (con Legge 16 dicembre 2013, n. 166) che persegue l'obiettivo di un "recupero di efficienza nel prelievo tributario e lo avvicina a livelli adeguatamente congrui rispetto a quelli italiani".

Orbene, fatta questa dovuta premessa, vediamo quali siano agli effetti pratici, dal punto di vista degli adempimenti tributari, le conseguenze di questa esclusione.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI BLACK LIST

Come noto, la comunicazione delle operazioni registrate a decorrere dallo scorso **1° ottobre 2013**, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (paesi *black list*), deve essere effettuata utilizzando il c.d. **modello polivalente**.

Pertanto, anche per la comunicazione delle **operazioni eseguite con soggetti residenti nella Repubblica di San Marino** è stata prevista la trasposizione nel **quadro BL** del suddetto modello.

Tale modello deve essere presentato nei termini e secondo la periodicità stabilita dagli articoli 2 e 3, D.M. 30 marzo 2010, vale a dire:

- **con cadenza trimestrale** da parte degli operatori economici che hanno realizzato nei **4 mesi precedenti** e per **ciascuna categoria di operazioni** (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese; acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute) un ammontare totale trimestrale **non superiore a 50.000 euro**;
- **con cadenza mensile** da parte di tutti gli altri soggetti.

Ora, per effetto dell'esclusione di San Marino dalla lista dei paesi a fiscalità privilegiata, **non sarà più necessario ricomprendere nella comunicazione suddetta le operazioni poste in essere con operatori economici della piccola Repubblica.**

DECORRENZA DELLA NOVITA' NORMATIVA

Ma, come già accaduto in passato, per l'esclusione di altri Paesi, numerosi sono stati i dubbi circa la data di decorrenza dell'esclusione per la comunicazione delle operazioni con San Marino e ciò a causa di mancanza di un'esplicita previsione normativa contenuta nel decreto ministeriale del 12 febbraio 2014.

La soluzione adottata dagli addetti ai lavori, rifacendosi a soluzioni adottate in passato, è stata quella di far ricadere nell'obbligo di comunicazione *black list* tutte le operazioni intercorse con la Repubblica di San Marino **sino alla data del 23/02/2014.**

Pertanto, gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare il **quadro BL** del modello polivalente per comunicare le operazioni poste in essere fino alla data suddetta, ad **eccezione** degli acquisti di cui all'art. 16, D.M. 24 dicembre 1993.

In termini concreti:

SOGGETTO MENSILE	Relativamente alla comunicazione del mese di febbraio , da presentarsi entro il 31/03/2014, dovranno essere incluse le operazioni effettuate fino al 23.2.2014.
SOGGETTO TRIMESTRALE	Nella comunicazione del primo trimestre, da presentare entro il 30/04/2014, vanno incluse le operazioni effettuate con San Marino fino al 23.2.2014.

ACQUISTI DA SAN MARINO E QUADRO SE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE.

Per quanto riguarda la comunicazione degli **acquisti di beni da San Marino mediante autofattura**, va invece evidenziato che l'eliminazione della Repubblica di San Marino dalla lista dei paesi *black list* **non sortisce alcun effetto**: essendo questo un adempimento non legato all'inclusione di San Marino in una determinata lista nera, **occorre continuare a comunicare le operazioni secondo le consuete regole.**

Per cui si ha che il cessionario italiano dovrà procedere ad effettuare il c.d. **reverse charge**, cioè ad annotare le fatture ricevute sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite, per poi successivamente procedere alla comunicazione delle operazioni poste in essere attraverso il quadro SE del modello di comunicazione polivalente (*tale obbligo si sostituisce al vecchio*

invio di un'apposita comunicazione scritta della predetta annotazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente).

RIFLESSI DELL'ESCLUSIONE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Per quanto riguarda le **imposte sui redditi**, si ricorda che ***l'art. 110, comma 10, del TUIR*** dispone che, laddove un fornitore/prestatore sia residente o localizzato in uno dei Paesi elencati nella lista indicata nel D.M. 23 gennaio 2002 **è prevista l'indeducibilità del costo del bene e/o del servizio acquistato**, sempreché **il contribuente non dimostri alternativamente** che:

- ***tali imprese svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva e che le operazioni hanno avuto concreta esecuzione;***
- ***che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.***

Inoltre, i suddetti costi vanno evidenziati separatamente ai fini della compilazione del modello Unico.

Ora, poiché San Marino è stato escluso dalla lista di cui al citato D.M. 23/01/2002, per cui non è più considerato paese black list, ai fini delle imposte dirette, **si ha che i costi sostenuti con operatori di tale Stato sono deducibili e non devono essere più indicati separatamente nel mod. UNICO.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC